

STATUTO LI.R.I. SPA - LIVORNO RETI ED IMPIANTI SPA
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 Denominazione e soci

E' costituita una società per azioni, che non fa ricorso al capitale di rischio, denominata "LI.R.I. - Livorno Reti ed Impianti S.p.A." interamente partecipata dal Comune di Livorno sulla base di quanto previsto all'art. 113, comma 13, D. Lgs 267/2000 TUEL.

Il Comune di Livorno esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui servizi e la società realizza la parte più importante della propria attività con lo stesso Comune che la controlla ai sensi dell'art. 2359 del c.c..

Art. 2 Oggetto sociale

La società ha quale oggetto sociale:

- a) la proprietà e la gestione patrimoniale di reti, impianti e dotazioni immobiliari strumentali ed afferenti alla gestione ed erogazione di servizi pubblici locali;
- b) la proprietà e gestione patrimoniale delle reti e degli impianti di captazione, trattamento e distribuzione delle acque potabili e industriali, raccolta, depurazione e riciclo delle acque reflue, trattamento dei fanghi di depurazione, acquisto e distribuzione di gas metano, gestione delle risorse energetiche, produzione di energia, distribuzione del calore;
- c) la gestione operativa, direttamente o indirettamente, per conto del Comune di Livorno, titolare del servizio farmaceutico, delle attività di acquisto e distribuzione delle specialità medicinali e degli articoli sanitari e vari.

La società può ricevere, a titolo di conferimento da parte del Comune di Livorno, reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali afferenti ai servizi pubblici locali, nonché altre dotazioni immobiliari.

Alla società, il Comune di Livorno può anche assegnare il compito di espletare le gare per l'affidamento dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113, comma 5, TUEL.

La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre:

- a) iscrivere nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura, a seguito della stima peritale ex art. 2343, c.c, i diritti di utilizzo attualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali di cui è titolare;
- b) compiere operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie, strettamente necessarie al conseguimento dello scopo sociale che non siano impedito dalle vigenti leggi, rilasciare fidejussioni a terzi, assumere finanziamenti, mutui passivi e partecipazioni in altre società, imprese ed entità associative in genere, aventi attività strettamente connesse o complementari alle proprie.
- c) eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso all'oggetto sociale, nessuno escluso, ivi

compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di reti, impianti, strutture specifiche, sia direttamente che indirettamente;

d) effettuare per conto del Comune di Livorno finanziamenti ai sensi dell'art. 2497 quinquies a favore di società soggette alla direzione ed al coordinamento dello stesso Comune e da questi totalmente controllate;

e) la società potrà, inoltre, svolgere per le società interamente partecipate servizi tecnico-amministrativi.

Art 2 bis: Destinazione del fatturato

La società deve effettuare oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Livorno.

Art. 3 Sede

La Società ha sede nel Comune di Livorno all'indirizzo risultante nel registro delle Imprese ai sensi di legge.

L'Amministratore Unico ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, in Italia e all'estero, solo a seguito di specifica autorizzazione del Comune di Livorno, unità locali operative quali a titolo esemplificativo, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, filiali, agenzie ed uffici amministrativi, commerciali, tecnici e di rappresentanza o unità locali comunque denominate.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

Art. 4 Durata

La Società è costituita a tempo indeterminato.

CAPITALE

Art. 5 Capitale

Il Capitale sociale è determinato in Euro 67.503.105 (sessantasettemilionicinquecentotremilacentocinque e centesimi zero) diviso in azioni ordinarie del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno e centesimi sessantacinque) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento.

Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti di beni in natura.

Art. 5 - bis Patrimoni destinati

La società può acquisire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e seguenti c.c.. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea.

Art. 6 Azioni

Le azioni sono indivisibili, nominative e cedibili nel rispetto dell'art 113 c. 13 TUEL.

L'emissione dei titoli azionari è esclusa, ai sensi dell'art. 2346 del c.c. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 7 Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie e convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

ASSEMBLEA

Art. 8 Assemblea della Società

L'Assemblea della Società è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea rappresenta il socio.

Art. 9 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dall'Amministratore Unico mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere comunicato al socio almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione, assicurando la tempestiva conoscenza degli argomenti da trattare.

Sono tuttavia valide le Assemblee, convocate anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, per motivi di urgenza, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi di controllo ai sensi dell'art. 2366 c.c.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, verrà data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti gli organi di controllo non presenti.

L'Amministratore Unico deve, senza ritardo, convocare l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta dal socio unico e siano indicati espressamente gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o qualora particolari condizioni lo richiedano, entro centottanta (180) giorni dalla suddetta chiusura, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge.

Art. 10 Attribuzioni dell'assemblea

All'assemblea ordinaria competono in via esclusiva:

- l'approvazione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e la relazione sul governo societario;
- l'approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali e dei piani di investimento;
- l'approvazione dei regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
- la presa d'atto delle nomine effettuate dal Sindaco del Comune di Livorno dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale;
- la nomina del soggetto incaricato della revisione su proposta del collegio sindacale;
- la determinazione del compenso dell'Amministratore Unico, dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione;

- la deliberazione su altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti dell'Amministratore Unico, ferma restando in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- l'approvazione l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l'approvazione l'acquisto, il conferimento, la cessione, l'affitto e la donazione di partecipazioni nonché ogni questione relativa all'assetto delle proprie quote societarie;
- l'approvazione l'acquisto di aziende o di rami di aziende;
- l'approvazione la cessione, l'affitto o il conferimento di aziende o di rami di aziende;
- l'approvazione l'assunzione di forme di indebitamento;
- l'approvazione dell'esternalizzazione di servizi;
- l'approvazione, l'alienazione, la compravendita e la permuta di beni immobili e brevetti;
- l'approvazione le prestazioni di garanzia, le fidejussioni e le concessioni di prestiti.

L'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2364, c. 5, autorizza, inoltre, l'Amministratore unico a deliberare in seno alle assemblee delle società controllate sulle seguenti materie:

1. vendita o l'affitto dell'azienda o di rami d'azienda delle partecipate;
2. approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
3. approvazione budget previsionale;
4. compenso spettante agli amministratori e ai sindaci;
5. modifiche dell'atto costitutivo;
6. autorizzazione per l'acquisizione o per la cessione di partecipazioni in società ed enti;
7. autorizzazione delle operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel budget;
8. autorizzazione delle operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel budget;
9. acquisti ed alienazioni di beni immobili.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- autorizza la costituzione di patrimoni destinati;
- delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 11 Diritto di intervento

Ha diritto di intervenire in assemblea il socio cui spetta il diritto di voto.

Il socio può intervenire all'Assemblea, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati, nei modi e nelle forme previste dalla legge .

Non potrà essere conferita delega all'Amministratore Unico, ai sindaci, al revisore unico, ai dipendenti della società,

né alle società da essa controllate, né agli Amministratori, sindaci e dipendenti di queste.

Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e conservate presso la società per almeno dieci anni dal giorno in cui si è tenuta l'Assemblea.

Art. 12 Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima e seconda convocazione, è validamente costituita e delibera col voto favorevole del socio che rappresenta l'intero capitale sociale.

Le votazioni avvengono per alzata di mano.

L'Assemblea nomina un segretario incaricato di redigere il verbale delle sedute ordinarie.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare.

AMMINISTRAZIONE

Art. 13 L'Organo amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico.

Al Comune di Livorno spetta la nomina ed eventualmente la revoca dell'Amministratore Unico ai sensi dell'art. 2449 c.c., nomina che sarà effettuata dal Sindaco secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lett m) e 50 comma 8 del d. lgs. 267/2000.

L'Amministratore Unico dura in carica tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e non è rieleggibile.

All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio, ed una indennità di carica stabilita dall'Assemblea degli azionisti.

Art.14 Rappresentanza

La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spetta all'Amministratore Unico.

All'Amministratore Unico compete la rappresentanza sociale.

Art.15 Poteri dell'Amministratore Unico

L'Amministratore Unico è investito dei poteri per la gestione ordinaria della società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni o necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono riservati all'Assemblea dei soci.

E' deferito all'Amministratore Unico il potere di rilasciare procure a dipendenti della società e/o a terzi, come di revocarle.

Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'art. 2381, commi 2 e 3 del c.c., sono di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico i poteri e le attribuzioni relativi

a:

- a) la predisposizione delle proposte degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali e dei piani di investimento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- b) la predisposizione delle eventuali proposte di variazione dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- c) i regolamenti interni.

Gli atti di competenza dell'Assemblea dei soci sono trasmessi entro 15 (quindici) giorni dalla data prevista per l'assemblea al Comune di Livorno per le necessarie valutazioni da parte degli organi competenti e per l'espressione dell'indirizzo al legale rappresentante o delegato in Assemblea dei soci salvo nei casi in cui l'Assemblea dei soci è convocata per motivi di urgenza come previsto dall'art. 9 dello Statuto.

Art. 16 Compensi dell'Amministratore Unico

Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'Amministratore Unico è stabilito dall'Assemblea dei soci e non può essere superiore ai limiti previsti dalla legge.

Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata.

CONTROLLO

Art. 17 Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Sindaco del Comune di Livorno ai sensi dell'art. 2449 c.c.. Il Collegio sindacale resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile una sola volta. L'Assemblea dei soci determina il compenso spettante ai Sindaci e al Presidente del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto della maggioranza assoluta dei sindaci.

Art. 18 Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore unico o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

L'incarico al revisore unico od alla società di revisione è conferito dall'assemblea dei soci, su proposta del Collegio Sindacale, ha durata triennale e non può essere svolto per più di due mandati consecutivi dallo stesso soggetto.

BILANCIO ED UTILI

Art. 19 Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico predispone il bilancio a norma di legge.

Art.20 Utili di esercizio

Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:

- a) un ventesimo alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale;
- b) il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

NORME FINALI

Art.21 Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Ad ogni effetto, il domicilio dei soci è quello risultante dai libri sociali.

Art.22 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni di legge.